

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1254

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ACCIARINI, BASTIANONI, DONATI,
MURINEDDU, STANISCI, GRUOSSO, FRANCO Vittoria,
BRUNALE, CHIUSOLI, BASSO, BATTAGLIA Giovanni,
CADDEO, GUERZONI, BONFIETTI, ROTONDO, PIZZINATO,
CALVI, SALVI, VICINI, FALOMI, MARITATI, BARATELLA,
PIATTI, MANCINO, CAMBURSANO, BETTONI,
BATTAFARANO, GARRAFFA, DI SIENA, LONGHI, FLAMMIA,
SCALERA, MACONI e VITALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2002

—————

Norme in materia di organi collegiali
della scuola dell’autonomia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge contiene le disposizioni relative agli organi collegiali per le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica e di autonomia.

L'obiettivo è attribuire funzioni, poteri e responsabilità ad organi non monocratici, che mettano in grado le istituzioni scolastiche di esercitare, nell'ambito del sistema nazionale pubblico dell'istruzione, l'autonomia amministrativa, didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si ricorda che le norme generali contenute nell'articolo 21, commi 3 e 5, della citata legge n. 59 del 1997 hanno già trovato attuazione nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Il provvedimento in esame, quindi, si inserisce in una profonda riforma del sistema scolastico e le norme in esso contenute sostituiscono le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Il testo proposto riprende il risultato di un lungo lavoro svolto durante la XIII legislatura in Commissione Cultura alla Camera dei deputati, iniziato il 15 aprile 1997. Si sono svolte, in comitato ristretto, audizioni informali con i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali e associazioni: Acadis, Aninsei, Cgil-scuola, Sinascel-Sism, Cisl, Cislal, Cisl-scuola, Cnos, Coordinamento dei responsabili amministrativi di Roma, Fis, Fnaca, Uil, Snals, Cobas, Gilda, Anp, Andis, Associazione docenti liberaldemocratici, Cidi, Uciim, Aime, Fnism, Age, Agesc, Cgd, Fidae, Giovani per la libertà, Associazione giovani, Movi-

mento studentesco dell'Azione cattolica, Unione studenti medi e Zero in condotta.

L'analisi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), compiuta per valutare l'insieme delle riforme avviate nel sistema scolastico italiano, mette in risalto la necessità di garantire, nel nostro Paese, un processo di cooperazione fra tutte le componenti della scuola (dagli insegnanti al dirigente scolastico, dai genitori agli studenti), anche per affrontare le possibili situazioni di conflitto attraverso un processo decisionale democratico che permetta di risolverle nell'interesse degli studenti e della scuola.

D'altronde l'esercizio dell'autonomia scolastica previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, richiede una legge che attribuisca funzioni, poteri, responsabilità agli organi dell'ente autonomo. È, quindi, necessario compiere alcune scelte valide per tutto il territorio nazionale e previste in norme di carattere generale. Nell'ambito di tali scelte, le singole istituzioni avranno ampio spazio per esercitare la propria autonomia, discutendo e votando l'apposito regolamento.

L'articolo 1 stabilisce l'ambito dell'applicazione delle norme, recepisce il principio della cooperazione fra le varie componenti nel rispetto delle differenziate esigenze formative e degli obiettivi fissati in sede nazionale; per le istituzioni educative è prevista l'emanazione di un apposito regolamento, ispirato ai medesimi principi della legge.

L'articolo 2 elenca gli organi delle istituzioni scolastiche, fissa il principio della separazione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, da un lato, e le funzioni di gestione, dall'altro. Si tratta di un principio previsto, per tutta l'organizzazione della pubblica am-

ministrazione, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non è inopportuno ricordare, a tale proposito, che l'articolo 4 del citato decreto legislativo attribuisce le funzioni di indirizzo e di controllo agli organi di natura politica e le funzioni di gestione ai dirigenti.

L'articolo 3 del disegno di legge disciplina le competenze dell'organo di indirizzo e controllo per eccellenza, il Consiglio dell'istituzione, e l'articolo 4 ne stabilisce la composizione e la durata.

Gli articoli 5 e 6 riguardano l'organo tecnico e professionale con competenze generali in materia didattica, il collegio dei docenti. Sono previste forme di articolazione, che ne garantiscano il funzionamento rispetto alle fondamentali competenze di natura disciplinare, di programmazione didattica e di valutazione.

L'articolo 7 prevede gli organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione. Il doveroso riferimento alla classe non deve, però, far dimenticare che nuove modalità di lavoro vengono offerte alle scuole proprio in virtù dell'autonomia didattica e organizzativa. Pertanto, in tale materia è stato

previsto un ampio spazio di intervento al regolamento dell'istituzione.

L'articolo 8 garantisce la costituzione di organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, lasciando le scelte delle forme e delle modalità al regolamento di istituto; ribadisce il diritto di riunione e di assemblea per gli studenti stabilito dal regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, ed estende tale diritto ai genitori.

L'articolo 9 disciplina la funzione di verifica e di valutazione del collegio dei docenti per l'attività didattica; prevede, altresì, la costituzione di un'apposita commissione per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico.

L'articolo 10 fissa le disposizioni che riguardano gli accordi di rete sotto il profilo della collegialità.

L'articolo 11 stabilisce le modalità di adozione e modifica del regolamento dell'istituzione.

Gli articoli 12 e 13 contengono le disposizioni finanziarie, le disposizioni finali e le abrogazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. Nel quadro del sistema nazionale pubblico di istruzione, la presente legge disciplina le forme di rappresentanza, di partecipazione e di responsabilità delle componenti che concorrono all'autogoverno delle istituzioni scolastiche, alle quali è stata attribuita personalità giuridica e riconosciuta l'autonomia ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

2. Nell'ambito di cui al comma 1, la legge regola il ruolo di tutte le componenti che, nel rispetto della distinzione delle funzioni, delle responsabilità, della tutela della libertà di insegnamento, dei diversi indirizzi di studio stabiliti in sede nazionale, cooperano alla progettazione e alla realizzazione del piano dell'offerta formativa.

3. Gli organi collegiali delle istituzioni educative sono disciplinati dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo i principi di cui alla presente legge e tenendo conto delle finalità delle predette istituzioni.

Art. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche)

1. Sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:

- a) il consiglio dell'istituzione;
- b) il collegio dei docenti e le sue articolazioni funzionali di cui agli articoli 6 e 7;

c) gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;

d) la commissione di verifica e di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico.

2. Il dirigente scolastico svolge le proprie funzioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. La composizione, il funzionamento e le articolazioni degli organi collegiali sono ispirati ai principi di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione.

Art. 3.

(Competenze del consiglio dell'istituzione)

1. Al consiglio dell'istruzione spettano le competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi, di programmazione economico-finanziaria e di attività negoziale. Spetta in particolare, al consiglio dell'istruzione:

a) definire gli indirizzi generali per le attività della scuola anche in relazione ai rapporti con il contesto territoriale;

b) adottare il piano dell'offerta formativa dell'istruzione scolastica, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;

c) approvare il programma finanziario annuale predisposto dal dirigente scolastico e contenente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, nonché l'indicazione dei singoli progetti, compresi quelli promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica;

d) deliberare in ordine alle attività negoziali che impegnano l'istituzione a svolgere attività con altri soggetti o comportano l'assunzione di oneri pluriennali;

e) approvare i documenti contabili fondamentali e determinare i criteri e i limiti

per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle attività negoziali che comportano fornitura di servizi, partecipando a progetti internazionali, assunzione di impegni che possano influire sull'immagine della scuola pubblica;

f) adottare il regolamento dell'istituzione di cui all'articolo 11.

2. Il consiglio dell'istituzione è eletto, con le modalità previste dal regolamento dell'istituzione, da tutte le componenti della comunità scientifica chiamate a farne parte, ciascuna per la propria rappresentanza. Il consiglio resta in carica per tre anni.

Art. 4.

(Composizione del consiglio dell'istituzione)

1. Nel consiglio dell'istituzione, del quale fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo, sono rappresentati i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i genitori e, limitatamente alla scuola secondaria superiore, gli studenti.

2. Il numero dei componenti il consiglio è di norma pari a undici. Il regolamento dell'istituzione di cui all'articolo 11 può prevedere l'aumento fino a un massimo di quattro unità, in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione stessa.

3. La rappresentanza dei genitori nella scuola materna, elementare e media è paritetica rispetto a quella dei docenti. La rappresentanza degli studenti nella scuola secondaria superiore è paritetica rispetto a quella dei docenti.

4. Il consiglio dell'istituzione elegge il presidente all'interno della componente dei genitori nella prima riunione. Il regolamento dell'istituzione può prevedere l'elezione, nella medesima riunione, di un vicepresidente.

Art. 5.

(Competenze del collegio dei docenti)

1. Il collegio dei docenti, con le sue articolazioni, è l'organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica e di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1. Il collegio dei docenti definisce ed approva:

a) il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica elaborato ai fini dell'adozione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b); il piano è comprensivo dei curricula ed è elaborato sulla base degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), tenendo conto delle proposte formulate dagli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;

b) i profili didattici delle iniziative, dei progetti e degli accordi ai quali l'istituzione intende aderire o che intenda promuovere;

c) la proposta di regolamento dell'istituzione per le parti relative ai profili didattici, al funzionamento del collegio dei docenti, delle sue articolazioni e degli organi cui compete la programmazione didattico-educativa;

d) ogni altro provvedimento connesso con l'esercizio dell'autonomia didattica.

Art. 6.

(Composizione e articolazione del collegio dei docenti)

1. Il collegio dei docenti è costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni di norma corrispondenti a consigli dei docenti della

classe. Il regolamento dell'istituzione può prevedere differenti articolazioni funzionali del collegio dei docenti. Ciascuna articolazione elegge un proprio coordinatore. Il regolamento dell'istituzione stabilisce la costituzione, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di un organismo rappresentativo dei coordinatori.

Art. 7.

*(Organi di programmazione
didattico-educativa e di valutazione)*

1. La valutazione periodica e finale degli alunni è impegno collegiale ed esclusivo dei docenti della classe e, comunque, dei docenti corresponsabili dell'attività didattica. Le funzioni di programmazione didattico-educativa sono svolte dagli organi individuati dall'articolo 6 tenuto conto delle modalità di raccordo definite ai sensi del comma 3.

2. Gli organi di cui al comma 1 sono presieduti dal dirigente scolastico o, in sua assenza, dal docente coordinatore eletto ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

3. Il regolamento dell'istituzione garantisce le forme e le modalità del raccordo tra gli organi e le funzioni di cui al comma 1 e l'assemblea di classe dei genitori e l'assemblea di classe degli studenti, al fine di assicurare la regolarità degli scambi di informazioni e delle attività di periodico aggiornamento della programmazione.

Art. 8.

*(Organismi di partecipazione e diritto
di riunione e di assemblea)*

1. In ciascuna istituzione scolastica viene garantita la costituzione di organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dal regolamento dell'istituzione.

2. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

3. Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno il diritto di riunione e di assemblea ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Art. 9.

(Attività di verifica e di valutazione)

1. Il collegio dei docenti, in relazione alle proprie competenze, procede al monitoraggio e alla valutazione dei risultati dell'attività didattica sulla base di criteri predeterminati.

2. In ogni istituzione scolastica opera una commissione che ha il compito di procedere alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico anche tenendo conto degli *standard* stabiliti dall'organismo nazionale competente. Essa è composta da cinque membri, nominati dal consiglio dell'istituzione fra soggetti qualificati, di cui due esterni all'istituzione stessa.

3. Il comitato di valutazione del servizio del collegio dei docenti è definito ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 10.

(Organi collegiali di rete)

1. Ove due o più istituzioni scolastiche, appartenenti al sistema nazionale pubblico d'istruzione, decidano di collegarsi fra loro in un accordo di rete, possono costituire un organo di gestione collegiale comune.

2. L'accordo di rete è approvato dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 5, comma 1, lettera b).

Art. 11.

(Regolamento dell'istituzione)

1. Il regolamento dell'istituzione e le modifiche allo stesso sono adottati a maggioranza dei componenti del consiglio dell'istituzione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), tenuto conto del parere degli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, i consigli di istituto in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa adottano, a maggioranza dei componenti, i regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera c).

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.

Art. 13.

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. La disciplina degli organi delle istituzioni scolastiche, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, resta affidata all'autonomia organizzativa delle singole istituzioni scolastiche, che possono esercitarla attraverso il regolamento dell'istituzione di cui all'articolo 11, ovvero con le modalità prescelte di volta in volta dagli organi collegiali dell'istituzione stessa.

2. Alle istituzioni scolastiche dotate della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, cessano di applicarsi, a decorrere dalla data di efficacia dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, comma 1, limitatamente alle parole da: «il consiglio di intersezione» fino a: «di classe», 44, 46 e 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Tali disposizioni sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia dell'ultimo provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

